



Direzione Generale
CIRCOLARE n. 9 DIR.DISP. 24598/2012

San Marino, 5 dicembre 2012/1712 d.F.R

Oggetto: *Chiarimenti sull'introduzione delle nuove norme in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (artt. 21 e 22 Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156).*

L'introduzione del DL n. 156/2011 ha previsto al titolo IV nuove disposizioni che riguardano l'irregolarità del rapporto di lavoro e le relative sanzioni amministrative apportando modifiche alla legge n. 128/1989.

1) Definizione di lavoro irregolare e relativo aspetto sanzionatorio

L'art. 21 del DL n. 156/2011 definisce il lavoro irregolare come " *il rapporto di lavoro che si instaura o si svolge al di fuori delle tipologie, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal presente decreto legge e della legislazione vigente in materia*" e per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio il comma 2 art. 21 DL n. 156/2011 dispone che il rapporto di lavoro irregolare "è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 2000 e proporzionale di euro 200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno" mentre " *Il prestatore di attività lavorativa irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 150*".

In tali casi il contravventore ha la possibilità di esercitare la facoltà di oblazione volontaria di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 68/1989.

2) Condotta irregolare recidivante

Nel caso di recidiva del datore di lavoro - " *che si verifica quando nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato esso incorra nuovamente in una infrazione della stessa natura di quella già commessa*" (comma 1 art. 22 DL n. 156/2011) - in tal caso si applicano le disposizioni previste dal comma 1 art. 4 legge 128/1989.

Tali disposizioni prevedono che " *la Direzione dell'Ufficio del Lavoro emette l'ordinanza con la quale ingiunge la cessazione immediata del rapporto di lavoro ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative (di cui al comma 2 art. 21 DL n. 156/2011) aumentate tuttavia per quanto riguarda il datore di lavoro, da due a quattro volte*" .

Inoltre la Direzione dell'Ufficio del Lavoro come misura cautelare e sanzione accessoria speciale " *valutata la gravità delle violazioni commesse anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto all'organico aziendale, dispone la sospensione*



dell'attività d'impresa o professionale per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni lavorativi" (comma 1 art. 22 DL n. 156/2011).

Nell'ingiunzione di pagamento la Direzione dell'Ufficio del Lavoro informa inoltre il contravventore che quest'ultimo provvedimento di sospensione dell'attività di impresa o professionale *"può essere revocato dalla stessa Direzione dell'Ufficio del Lavoro su richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva, nella misura fissa di euro 5000 e proporzionale di euro 500, per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata"* (comma 2 art. 22 DL n. 156/2011) entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di emissione dell'Ingiunzione di pagamento.

Anche in questo caso il contravventore ha la possibilità di esercitare la facoltà di oblazione volontaria prevista dalla Legge n. 68/1989 (artt. 33 e 34).

Il versamento della somma a titolo di sanzione aggiuntiva effettuato da parte del contravventore nei termini sopra indicati interrompe l'applicazione della suddetta sanzione accessoria speciale.

In tal caso la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette all'interessato l'atto amministrativo di revoca del provvedimento. Qualora non venga effettuato il versamento della somma a titolo di sanzione aggiuntiva da parte del contravventore nei termini sopra indicati, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro provvederà ad emettere nel termine di 5 giorni l'ordinanza nella quale viene indicata la data di inizio e fine del periodo di sospensione dell'attività.

3) Ulteriore recidiva

Infine, in caso di ulteriore recidiva *"verificatesi nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato"* (comma 3 art. 22 DL n. 156/2011), la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti di accertamento relativi alle violazioni commesse dal datore di lavoro al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza (comma 3 art. 22 DL n.156/2011).

La presente Circolare è immediatamente esecutiva.

LF/rg

IL DIRETTORE
Dott. Loris Francini